

CONVENZIONE TRA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA E CENTRO
PALMASANITAS SRLS PER ATTIVITÀ SANITARIA DI CONSULENZA IN AMBITO
OCULISTICO

PREMESSO CHE:

- la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;
- il D.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art.15 quinquies che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;
- l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.3.2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- il CCNL dell'area sanità, triennio 2022-2024, del 27.02.2026, il quale all'Art. 21 "Tipologie di attività libero professionale intramuraria" prevede che l'esercizio dell'attività libero professionale avvenga al di fuori dell'impegno di servizio e possa svolgersi nella forma di "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";
- l'art. 11 del Regolamento Aziendale sulla Libera Professione approvato con Del. n. 285 del 30/08/2023 annovera, fra le attività aziendali a pagamento, le convenzioni stipulate a fronte della richiesta da parte di terzi, pubblici o privati, per l'erogazione di prestazioni sanitarie e precisa che l'organizzazione di tali attività avviene in regime di libera professione individuale o di équipe;
- Il Centro Palmasanitas srls con nota PG/AUSL/28264/2026 del 30/03/2026 ha

chiesto all'AUSL di Modena la stipula di una convenzione, per l'erogazione di prestazioni di consulenza, in ambito oculistico,

-l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, nelle vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità ad instaurare un accordo, dalla data di sottoscrizione del contratto con scadenza al 31.12.2027 ritenendo di poter soddisfare le richieste dell'Centro tramite gli specialisti ambulatoriali aderenti al programma di libera professione e disponibili allo svolgimento dell'attività di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità con i propri fini istituzionali;

TRA

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA, con sede in via S. Giovanni del Cantone 23, 41123 Modena – c.f./p.iva 02241850367, più oltre indicata come “AUSL”, rappresentata dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Modena,

E

IL CENTRO PALMASANITAS SRLS, denominato successivamente “il Centro” è una struttura sanitaria privata non accreditata, con sede legale, via Cavour n. 4, in Palmanova (Udine) - P.IVA 03011050303, in persona del legale rappresentante, Dr. Giovanni Alescio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. L'AUSL assicura al Centro un'attività sanitaria di consulenza, in ambito oculistico con prestazioni rivolte ai pazienti della stessa, vista l'esperienza chirurgica e clinica maturata dai professionisti in ambito di chirurgia del segmento anteriore e della retina che supporterebbe l'equipe del Centro.

Art. 2 - PERSONALE AUTORIZZATO. Il medico inviato, in nome e per conto dell'AUSL,

possiede comprovata esperienza nell'esecuzione di prestazioni oculistiche; nell'esercizio dell'attività di consulenza, il professionista è tenuto al rispetto del regolamento aziendale vigente, tempo per tempo, sulla libera professione intramuraria.

Art. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO. La consulenza verrà effettuata presso la sede del Centro, compatibilmente con gli impegni istituzionali, l'attività dovrà essere espletata fuori dall'orario di servizio, la durata degli accessi non comprende i tempi di trasferimento presso la sede del Centro e ritorno. Il Centro si impegna a fornire all'AUSL il nominativo del referente autorizzato alla richiesta delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - PRIVACY. Il Centro e l'AUSL, determinando ciascuna autonomamente le finalità e i mezzi delle attività di trattamento dei dati personali nell'ambito della presente convenzione, si configurano come Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n.7 del Reg. UE 679/2016. Da ciò consegue che il Centro e l'AUSL, autonomamente e ciascuna per le proprie finalità e sulla base delle relative condizioni di legittimità, sono tenute a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 5 - CONSENSO INFORMATO. Qualora le prestazioni erogate dal professionista dovessero prevedere l'acquisizione del consenso informato, la modulistica utilizzata dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dalla Direzione sanitaria dell'AUSL.

Art. 6 - CORRISPETTIVO. A fronte del servizio reso, il Centro riconosce all'AUSL il corrispettivo a prestazione pari a:

- Consulenza Specialistica Oculistica (prestazione): € 123.24

- Consulenza Specialistica Oculistica di Controllo (prestazione): € 99.84

- Iniezione o infusione di altre sostanze terapeutiche o profilattiche (prestazione) €468,00;

Prestazioni sanitarie diverse da quelle in essere all'atto della stipula del contratto e relativo corrispettivo, potranno essere concordate, di volta in volta, mediante semplice scambio di corrispondenza. L'attività erogata dall'AUSL in attuazione della presente convenzione costituisce, per i professionisti, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dalla Centro sono assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Art. 7 - FATTURAZIONE. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'Centro trasmetterà all'AUSL – Servizio Fatturazione Diretta Prestazioni e Consulenze Sanitarie (e-mail: rilevazioneconsulenze@ausl.mo.it) la rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate dal professionista; al fine di consentire all'AUSL l'esecuzione degli opportuni controlli, nella rendicontazione dovranno essere indicati: numero prestazioni e tipologia, compenso, data della prestazione ed orario effettivo di esecuzione delle prestazioni. L'AUSL, per il tramite del servizio preposto, provvederà a emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione. Il saldo della fattura dovrà essere effettuato, entro la scadenza indicata, mediante i canali di pagamento previsti per la pubblica amministrazione.

Art. 8 - ATTIVITA' ISPETTIVE. Il Centro consente, fin da ora, l'accesso presso le proprie strutture di personale dell'AUSL, incaricato di svolgere funzioni ispettive e di vigilanza mettendo a disposizione i propri strumenti informatici, la documentazione e quant'altro sarà richiesto per agevolare le ispezioni stesse.

Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA. Ai sensi della L. 24/2017, l'Centro, avvalendosi dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Il Centro è provvisto di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso il Centro.

Il personale medico provvederà in proprio e a proprie spese alla copertura assicurativa dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e/o in itinere nell'ambito della presente convenzione.

Art. 10 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE. La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte inviata mediante PEC, nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- qualora siano intervenute modifiche rispetto all'assetto autorizzatorio della Centro, tali da impedire la prosecuzione della convenzione (con particolare riguardo ai requisiti di autorizzazione all'esercizio);
- qualora l'Centro abbia ottenuto l'accreditamento (anche parziale) della struttura presso la quale vengono svolte le attività di cui alla presente convenzione;
- nei casi di ritardi continuati ingiustificati da parte della Centro nel pagamento dei corrispettivi periodici all'Azienda USL;
- con l'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali che possono comportare la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o

penalità a carico delle parti.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) da parte dei dipendenti dell'AUSL.

ART. 11 - ANTICORRUZIONE - L'AUSL garantisce il rispetto delle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nell'espletamento delle attività relative alla presente convenzione.

Art. 12 - DURATA. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione ed ha validità fino al 31.12.2027. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.

Art. 13 - CONTROVERSIE. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Modena.

Art. 14 - RINVIO. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia di attività libero professionale.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione

	solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le	
	spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.	
	Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità	
	spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.	
	Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	
	Il Direttore Sanitario	
	Romana Bacchi	
	Palmasanitas Srls	
	Il Legale Rappresentante	
	Dr. Giovanni Alescio	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate -	
	Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del	
	16/01/2025. € 32.00	
	7 / 7	